



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2010, proposto da Fiasconaro Vittorio, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Parrinello, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Claudio Trovato in Palermo, viale delle Alpi, n. 52;

contro

il Comune di Terrasini, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Ruffino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Villa Heloise, n. 21;

per l'accertamento

del diritto di accesso agli atti in capo al ricorrente in riferimento all'istanza prot. n. 24166 del 14.10.2010 e per l'annullamento del diniego opposto dal Comune con lettera prot. n. 25077 del 26.10.2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Terrasini;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.,

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Udito all'udienza camerale del 5 aprile 2011 l'Avv. A. Ruffino per l'Amministrazione; nessuno presente per la parte ricorrente;

Rilevato che con istanza del 14 ottobre 2010 il ricorrente ha chiesto al Comune di Terrasini l'ostensione ed il rilascio in copia dei seguenti documenti, detenuti dallo stesso Ente:

- a) nota del Segretario comunale prot. n. 1618/S/8283 datata 01.04.2010;
- b) nota del Sindaco prot. n. 2413/S del 19.05.2010;
- c) elenco di specializzazione relativo al diritto amministrativo, formulato dal Responsabile affari generali;
- d) deliberazioni di Giunta Municipale con le quali sono stati conferiti incarichi ad avvocati esterni, per la difesa del Comune di Terrasini in contenziosi innanzi al TAR e/o al C.G.A., a far tempo dal giorno 1 novembre 2009;

Rilevato altresì che i documenti di cui alle richiamate superiori lett. a) e b) sono stati prodotti agli atti del giudizio dalla difesa dell'Amministrazione resistente, di talché, per la parte in cui il ricorso mira alla declaratoria del diritto d'accesso sugli stessi, interessava, va dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, quanto alla richiesta ostensione dell'«elenco di specializzazione» di cui alla lett. c) che, alla luce dell'intervenuta revoca della procedura di formazione di detto elenco, la stessa istanza difetti del necessario sotteso interesse diretto, concreto ed attuale di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990, avuto riguardo, alla natura non documentale del richiesto elenco;

Ritenuto, quanto, alla richiesta di copia delle deliberazioni della Giunta comunale adottate dal giorno 1 novembre 2009, che il relativo rigetto da parte del Comune si

apparecchio illegittimo, sia in ragione della agevole possibilità di individuare detti provvedimenti per il limitato periodo cui essi fanno riferimento, sia avuto riguardo alla dimensione demografica dell'Ente che, costituendo un piccolo Comune, la mole - secondo il dato di esperienza - dell'attività deliberativa annuale, non avrebbe impedito - pur in difetto della specificazione degli estremi delle deliberazioni richieste - un sollecito accoglimento della relativa istanza, dovendosi ritenere infondate le ragioni addotte a base del diniego (in tesi, necessaria «elaborazione dati»);

Ritenuto, da ultimo, sempre con riferimento alla richiesta di accesso alle deliberazioni comunali, che, in linea di principio, qualora i documenti richiesti, rientrino, anche per il periodo di riferimento in cui sono stati emanati, nel campo di applicazione dell'art. 18 l.r. n. 22 del 2008 e, ad un tempo, l'amministrazione comunale non abbia compiutamente garantito la loro pubblicazione per estratto (intendendosi per tale quella che riporti almeno il contenuto essenziale del provvedimento) ivi prevista - della quale, infatti, non si fa qui cenno né nell'atto di rigetto, né negli scritti difensivi della difesa della parte pubblica (né, per il vero, nel ricorso)-, l'accesso ai medesimi documenti deve essere garantito con immediatezza ed a prescindere dalla sussistenza di uno specifico interesse in capo al privato;

Ritenuto che, per tale ultima parte, il ricorso debba essere accolto, con obbligo dell'Amministrazione di rilasciare in copia, anche informatica, le relative deliberazioni nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla comunicazione a cura di parte;

Ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che le stesse possono essere compensate stante la parziale reciproca soccombenza tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per

l'effetto, ordina l'esibizione ed il rilascio di copia dei documenti richiesti nei corrispondenti limiti, nei termini e con le modalità di cui in motivazione. Per il resto in parte lo rigetta ed in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, secondo quanto specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)